

Decisione n. 22 del 20 ottobre 2020

OGGETTO: Dr. (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota trasmessa via pec in data 06.10.2020 (riportante erroneamente la data del 07.10.2020) ed acquisita il 07.10.2020 al protocollo n. 1195, con la quale il Dr. **(OMISSIS)** ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego espresso dalla **(OMISSIS)** a tutta la documentazione relativa alla "Selezione per l'individuazione del sostituto ai sensi dell'art. 22 comma 4 del CCNL 19.12.2019 – Anno 2020";

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

RILEVATO inoltre che la richiesta di riesame è stata presentata in modo irrituale e senza notifica alla **(OMISSIS)**;

CONSIDERATO tuttavia che l'irritualità della richiesta è comunque sanabile, mentre il difetto di notificazione viene valutato contestualmente al merito;

VISTA la nota prot. 88374/2020 del 06.10.2020, con la quale la U.O.C. Gestione del Personale della **(OMISSIS)** ha espresso formale diniego all'accesso documentale di che trattasi, per i seguenti motivi:

- la procedura selettiva ha esaurito i propri effetti in data 15.09.2020;
- la selezione era riservata ai Dirigenti in servizio presso l'U.O.C. Pronto Soccorso ed Obi di **(OMISSIS)**, mentre il Ricorrente è stato escluso in quanto Dirigente Medico in servizio presso l'U.O.C. Pronto Soccorso ed Obi di **(OMISSIS)**;



Il Difensore Civico

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla **(OMISSIS)** non necessitano di ulteriori chiarimenti in quanto la documentazione prodotta dall'Istante è sufficiente ad inquadrare la questione;

VALUTATA la suddetta documentazione e le motivazioni addotte dall'Istante;

RILEVATO che la selezione alla quale il Dr. **(OMISSIS)** ha partecipato, come risultante dal verbale della Commissione trasmesso dall'Istante, è relativa all'Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa per l'U.O.C. di Pronto Soccorso della AUSL di **(OMISSIS)**, mentre la selezione per la quale rivendica l'accesso alla documentazione riguarda la individuazione del sostituto (ai sensi dell'art. 22, comma 4 del CCNL 19.12.2019) del Dirigente cessato, per la stessa U.O.C. di Pronto soccorso, proprio nelle more dell'espletamento dell'Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore medico;

PRESO ATTO quindi che la selezione per l'individuazione del sostituto è basata su presupposti diversi (non posseduti dal Dr. **(OMISSIS)** in quanto in servizio presso altra struttura) ed esplica i propri effetti sino alla presa servizio del Direttore medico avvenuta in data 15.09.2020;

ACCERTATO, di conseguenza, che non sussiste in capo all'Istante un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato alla documentazione della quale si richiede l'accesso;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- la richiesta di riesame del denegato accesso presentata dal Dr. Dario **(OMISSIS)**, volta ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è **rigettata** stante l'insussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale collegato alla documentazione stessa;
- la decisione di merito assorbe il difetto di notifica alla **(OMISSIS)**;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e alla **(OMISSIS)**.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.



Il Difensore Civico

22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.